

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 213 DEL 9.8.2019

**OGGETTO: Autorizzazione a proporre opposizione al ricorso ex art.700 promosso dai signori Brighi Giuseppe, Belfiore Salvatore e Agosta Salvatore contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno NOVE del mese di AGOSTO presso la sede ~~DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE~~, il Sig. Nicodemo Francesco, nominato con D.A. di proroga n°29/GAB del 29 marzo 2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa fino al 30/09/2019, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Deliberazione n°9/2017, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTO** il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTA** la delibera n.23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n.8 del 30.10.2017;

**VISTA** la delibera n.11 dell'1.7.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 31.12.2019;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Cecilia Licitra e Carmelo Edoardo Cappello, entrambi del Foro di Ragusa, difensori del signor Brighi Giuseppe elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato Licitra sito in Ragusa in viale Ten. Lena n°14, assunto al protocollo consortile al n°7532 del 19/08/2014, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Cecilia Licitra e Carmelo Edoardo Cappello, entrambi del Foro di Ragusa, difensori del signor Belfiore Salvatore elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato Licitra sito in Ragusa in viale Ten. Lena n°14, assunto al protocollo consortile al n°7537 del 19/08/2014, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli avvocati Cecilia Licitra e Carmelo Edoardo Cappello, entrambi del Foro di Ragusa, difensori del signor Agosta Salvatore elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato Licitra sito in Ragusa in viale Ten. Lena n°14, assunto al protocollo consortile al n°7529 del 19/08/2014, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°643/2017, assunta al protocollo consortile al n°34 del 23/10/2017, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa nel procedimento promosso da Brighi Giuseppe nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l'instaurazione tra il ricorrente sopra indicato e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002, e condannando altresì questo Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali e dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° L.N. n°183/2010 nella misura di 2,5 (due virgola cinque) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

CONSIDERATO che con sentenza n°645/2017, assunta al protocollo consortile al n°32 del 23/10/2017, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa nel procedimento promosso da Belfiore Salvatore nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l'instaurazione tra il ricorrente sopra indicato e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10/12/2001, e condannando altresì questo Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali e dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° L.N. n°183/2010 nella misura di 2,5 (due virgola cinque) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

CONSIDERATO che con sentenza n°272/2017, assunta al protocollo consortile al n°4006 del 20/04/2017, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa nel procedimento promosso da Agosta Salvatore nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, lo stesso Giudice del Lavoro ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l'instaurazione tra il ricorrente sopra indicato e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002, e condannando altresì questo Consorzio alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali e dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° L.N. n°183/2010 nella misura di tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita;

VISTA la delibera consortile n°6 del 03/11/2017 con cui questo Ente ha dato esecuzione, in autotutela, alla sopraccitata sentenza n°643/2017 del Tribunale di Ragusa trasformando a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del dipendente ex avventizio Brighi Giuseppe con decorrenza dal 16/11/2017;

VISTA la delibera consortile n°10 del 03/11/2017 con cui questo Ente ha dato esecuzione, in autotutela, alla sopraccitata sentenza n°645/2017 del Tribunale di Ragusa trasformando a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del dipendente ex avventizio Belfiore Salvatore con decorrenza dal 16/11/2017;

VISTA la delibera consortile n°1672 del 03/05/2017 con cui questo Ente ha dato esecuzione, in autotutela, alla sopraccitata sentenza n°272/2017 del Tribunale di Ragusa trasformando a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del dipendente ex avventizio Belfiore Salvatore con decorrenza dal 15/05/2017;

VISTA la delibera n°28 del 17/11/2017 con cui questo Ente ha dato autorizzazione a proporre appello avanti la Corte di Catania avverso la sentenza n°643/2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa;

VISTA la delibera n°30 del 17/11/2017 con cui questo Ente ha dato autorizzazione a proporre appello avanti la Corte di Catania avverso la sentenza n°645/2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa;

VISTA la delibera n°1675 del 03/05/2017 con cui questo Ente ha dato autorizzazione a proporre appello avanti la Corte di Catania avverso la sentenza n°272/2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa;

VISTA la Sentenza n°565/2019 emessa il 16/05/2019 dalla Corte d'Appello di Catania, comunicata all'Ente dall'avv. Guglielmo Rustico in data 31/05/2019 con nota assunta al protocollo consortile al n°3849 del 03/06/2019, nella causa di lavoro iscritta al n°175/2018 R.G. vertente tra il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa ed il signor Brighi Giuseppe, con la quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'Appello del Consorzio avverso la Sentenza n°643/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, in riforma dell'appellata decisione, rigetta la domanda proposta dal ricorrente;

VISTA la Sentenza n°581/2019 emessa il 16/05/2019 dalla Corte d'Appello di Catania, comunicata all'Ente dall'avv. Guglielmo Rustico in data 03/06/2019 con nota assunta al protocollo consortile al n°3856 del 04/06/2019, nella causa di lavoro iscritta al n°188/2018 R.G. vertente tra il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa ed il signor Belfiore Salvatore, con la quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'Appello del Consorzio avverso la Sentenza n°645/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, in riforma dell'appellata decisione, rigetta la domanda proposta dal ricorrente;

VISTA la Sentenza n°579/2019 emessa il 16/05/2019 dalla Corte d'Appello di Catania, comunicata all'Ente dall'avv. Guglielmo Rustico in data 03/06/2019 con nota assunta al protocollo consortile al n°3856 del 04/06/2019, nella causa di lavoro iscritta al n°809/2017 R.G. vertente tra il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa ed il signor Agosta Salvatore, con la quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'Appello del Consorzio avverso la Sentenza n°272/2017 emessa dal Tribunale di Ragusa, in riforma dell'appellata decisione, rigetta la domanda proposta dal ricorrente;

VISTA la nota consortile n°3992/2019 con cui, in esecuzione della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Catania, è stato cessato a far data dal 10/06/2019 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato col signor Brighi Giuseppe;

VISTA la nota consortile n°3994/2019 con cui, in esecuzione della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Catania, è stato cessato a far data dal 10/06/2019 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato col signor Belfiore Salvatore;

VISTA la nota consortile n°3996/2019 con cui, in esecuzione della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Catania, è stato cessato a far data dal 10/06/2019 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato col signor Agosta Salvatore;

VISTO il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700, assunto al protocollo consortile al n°4918 del 09/08/2019, promosso contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa dall'avvocato Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, rappresentante dei signori Brighi Giuseppe, Belfiore Salvatore e Agosta Salvatore, elettivamente domiciliati a Ragusa in viale Tenente Lena n°14, con cui si chiede il diritto dei ricorrenti ad essere assunti in virtù delle Garanzie Occupazionali nella medesima precedente posizione lavorativa e, precisamente, i signori Brighi e Belfiore secondo la disciplina delle 78 giornate lavorative e il signor Agosta secondo la disciplina delle 101 giornate lavorative;

CONSIDERATO che occorre proporre opposizione avverso il citato ricorso in quanto le pretese dei ricorrenti appaiono infondate e che l'udienza è stata fissata per giorno 16/09/2019;

RITENUTO pertanto necessario proporre opposizione avverso detto ricorso;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare la difesa all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera n°907/2018;

SENTITO il parere favorevole del Vice Direttore Generale;

## DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di autorizzare questo Consorzio a proporre opposizione al ricorso per provvedimento d'urgenza ex art.700, assunto al protocollo consortile al n°4918 del 09/08/2019, promosso contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa dall'avvocato Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, rappresentante dei signori Brighi Giuseppe, Belfiore Salvatore e Agosta Salvatore;
- di affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Sig. Francesco Nicodemo)

